



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE  
SECONDA SEZIONE PENALE

Il Collegio composto dai Magistrati:

Presidente dr. Giampiero Borraccia  
Giudice dr. Francesco Bagnai  
Giudice dr. Francesca Sbrana

Udita la relazione della causa fatta all'udienza odierna dal consigliere relatore dr. Bagnai, esaminate le conclusioni scritte depositate dal Procuratore Generale e dall'appellante, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA  
IN CAMERA DI CONSIGLIO**

Nel procedimento penale nei confronti di:

**A) -OMISSIS-**

**B) -OMISSIS**

**C) -OMISSIS**

**I M P U T A T I**

*Delitto di cui agli artt. 110 c.p., 73 commi 1 e 4 e 80 comma 2 D.P.R. n. 309/90 perché, in concorso tra loro e con altre persone allo stato non identificate, coltivavano, producevano e detenevano n. 335 piante di sostanza stupefacente del tipo marijuana di altezza compresa tra i cm. 25 e i cm 30, n. 1.254 steli con infiorescenze di piante di sostanza stupefacente del tipo marijuana in fase di essiccazione (aventi un peso complessivo di Kg. 29,3), Kg. 20 circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana già essiccata prodotta dalla coltivazione delle piante, nonché infine varie infiorescenze di marijuana già essiccate per un peso di circa Kg 0,5. Il principio attivo della sostanza stupefacente sequestrata era pari a mg 1.915.598, corrispondente a 76.624 dosi.*

N° \_\_\_\_\_ Reg. Sent.

N° 5387/19 Reg. Gen. App.

N° **8322/15** N.R.

SENTENZA

In data \_\_\_\_\_

N° .....Camp. Pen.

li, .....  
Trasmesso estratto sentenza  
alla Procura Gen. Sede e Questura  
di.....

**Il Cancelliere**

li, .....  
trasmessa comunicazione  
ex artt. 15 e 27 Reg. per l'esecuz.. C.p.p.

**Il Cancelliere**

li, .....  
Fatte schede e comunicazione  
elettorale

**Il Cancelliere**

*Con l'aggravante di aver commesso il fatto in relazione a quantità ingenti di sostanza stupefacente.*

In Prato in data 10.12.2015

APPELLANTI OMISSIS

ed il P.G. avverso la sentenza emessa dal: Gip del Tribunale di Prato in data 6 settembre 2017

**Conclusioni delle parti:**

**Procuratore Generale:** rigetto dei motivi di appello degli imputati e conferma della sentenza, accoglimento appello Procura Generale.

### **SVOLGIMENTO del PROCESSO**

Con la sentenza meglio specificata in epigrafe -OMISSIS - sono stati giudicati colpevoli del reato a loro ascritto, con la circostanza aggravante prevista dall'art. 80 comma 2 DPR n. 309/90 e condannati con rito abbreviato alla pena di anni quattro di reclusione ed € 40.000,00 di multa e di anni tre di reclusione ed € 30.000,00 di multa

-OMISSIS - è stato assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato.

Nella motivazione della sentenza il G.I.P. ricostruisce i fatti basandosi sugli atti utilizzabili contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari: gli imputati sono stati arrestati in flagranza di reato, -OMISSIS - erano all'interno della villa dove era stata realizzata una grande coltivazione di marijuana, LEE aveva cercato di fare resistenza agli agenti gridando per mettere in guardia gli altri complici; SHI aveva cercato di fuggire ma era stato bloccato mentre un altro uomo (rimasto ignoto) era riuscito a sottrarsi alla cattura. -OMISSIS - era stato osservato dagli agenti, durante l'appostamento che aveva preceduto l'irruzione, mentre usciva alla guida di un'auto insieme con SHI Chen e poi ritornare alla villa.

Tenuto conto della quantità di stupefacente sequestrato con circa 1,9 Kg di principio attivo (idoneo a ricavarne 76.624 dosi singole) il G.I.P. ha ritenuto sussistente la contestata aggravante della ingente quantità.

-OMISSIS - è stato assolto ritenendo che le sue condizioni psichiatriche, essendo egli affetto da un disturbo schizo-affettivo già diagnosticato e curato in Gran Bretagna dove

aveva vissuto prima di trasferirsi in Italia, fossero tali da far sorgere un ragionevole dubbio sulla consapevolezza di quello che stava facendo.

Contro la sentenza di condanna hanno proposto appello gli imputati SHI e LEE, non contestando la sussistenza del fatto, né la loro responsabilità penale, ma censurando la decisione del primo giudice di ritenere sussistente la circostanza aggravante della ingente quantità alla luce della evoluzione della giurisprudenza di legittimità (Cass. SS UU n. 14722/20 e Cass. Sez. III n. 47978/16; chiedendo le circostanze attenuanti generiche e lamentando la eccessività della pena inflitta in primo grado.

Ha proposto appello anche la Procura Generale contro l'assoluzione di -OMISSIS - sostenendo che il G.I.P. di Prato aveva "erroneamente valutato la perizia psichiatrica" sviluppando un percorso argomentativo carente sul piano logico e contraddittorio, senza tenere conto che il dolo generico è compatibile con un riconosciuto vizio parziale di mente ed inoltre il G.I.P. aveva confuso i concetti di imputabilità e di colpevolezza.

### **MOTIVI della DECISIONE**

Gli appelli sono entrambi fondati e meritano accoglimento, per le ragioni e nei limiti – quanto all'appello della difesa – che di seguito verranno esposti.

Premesso che la responsabilità degli imputati -OMISSIS - non è in discussione, l'appello con il primo motivo di impugnazione, con il quale si critica la decisione di ritenere sussistente la circostanza aggravante della ingente quantità, coglie nel segno.

Il G.I.P. di Prato infatti ha applicato il criterio aritmetico "codificato" dalla nota sentenza Sezioni Unite "Biondi" n. 36258/12, ma la evoluzione giurisprudenziale successiva alla pronuncia della sentenza impugnata ha modificato – quanto alle c.d. "droghe leggere" il criterio di determinazione della ingente quantità. La recente decisione n. 14722/20 delle Sezioni Unite da un lato ha ribadito che continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012; dall'altro lato però ha precisato che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte

il valore - soglia di 500 milligrammi. Principio che peraltro era già stato affermato dalla sentenza della Sez. III 47978/16 e da Sez. IV n. 49366/18.

Il percorso logico-argomentativo di queste decisioni parte dalla necessità di ricollegare l'applicazione del raddoppiato moltiplicatore al rispetto della proporzione "*fra quantità poste a base della sentenza Biondi, la quale - allo scopo di determinare un limite minimo ponderale da potersi considerare ingente - aveva utilizzato il moltiplicatore "2000" sul presupposto che il valore soglia indicata nel decreto ministeriale 11 aprile 2006 fosse pari a 1000 mg*". Poiché in seguito alla sentenza del Giudice amministrativo, che ha annullato il D.M. che aveva aumentato tale valore soglia a 1000 mg, tale valore è stato riportato a 500 mg, è logico che per rispettare il criterio proporzionale che aveva ispirato la sentenza "Biondi" si deve raddoppiare il moltiplicatore.

Ne consegue che nel caso in esame si deve escludere la sussistenza della predetta circostanza aggravante.

Il **secondo motivo** di impugnazione, con il quale si chiede che agli imputati siano riconosciute le circostanze attenuanti generiche, non può essere accolto. Le ragioni addotte dalla difesa sono inconsistenti: che i due imputati abbiano avuto solo un "*ruolo di mera manovalanza*" è una affermazione priva di riscontri oggettivi, il fatto accertato è di sicura gravità perché anche se non sussiste la circ. aggrav. ex art. 80 comma 2 D.P.R. 309/90 rimane il fatto che era stata impiantata una coltivazione su larga scala con una produzione ragguardevole; che abbiano avuto un comportamento collaborativo è poco rilevante perché si sono limitati ad ammettere quello che non potevano negare ed inoltre -OMISSIS - è evaso e durante l'irruzione della P.G. aveva opposto resistenza cercando di avvisare i complici (uno dei quali è riuscito a scappare).

Il **terzo motivo** di impugnazione con il quale si lamenta genericamente la scelta di partire da una pena base superiore al minimo edittale, è infondato. La cornice edittale prevede un minimo ed un massimo proprio perché il giudice deve poter graduare la sanzione penale adattandola alle caratteristiche concrete del fatto *sub iudice*. Nel caso in esame la pena individuata dal G.I.P. di Prato è del tutto proporzionata ed adeguata e quindi deve essere sostanzialmente confermata eliminando solo l'aumento per l'aggravante che è stata esclusa e praticando la riduzione di 1/3 per il rito.

**L'appello del P.G.** deve essere accolto. La perizia affidata al dr. ROSI ha indubbiamente accertato una sofferenza psichiatrica dell'imputato -OMISSIS - , definibile clinicamente come "disturbo schizo-affettivo" unito ad episodi di disturbo depressivo maggiore. Il perito partendo dal presupposto che dopo il trasferimento in Italia -OMISSIS - avesse interrotto l'assunzione di farmaci, ha concluso che "*all'epoca dei fatti-reati oggetto del presente procedimento si trovasse in una fase di scompenso*" e quindi che le sue capacità critiche e volitive fossero grandemente scemate, anche se non abolite.

In sintesi, la conclusione del perito è stata che l'imputato si trovasse "*in condizione di capacità di intendere e volere **grandemente scemata anche se non abolita***".

Il G.I.P. pur affermando di condividere le articolate ed argomentate valutazioni peritali, è arrivato ad una pronuncia assolutoria sostenendo che le condizioni dell'imputato anche se non determinanti una incapacità totale, avrebbero influito sull'elemento soggettivo "*non potendosi infatti escludere adesioni acritiche e sostanzialmente inconsapevoli*" alle richieste ed alle istruzioni dei correi. In pratica il G.I.P. ha trasferito la valutazione dal piano della imputabilità a quello del dolo, sulla base di un percorso meramente ipotetico e congetturale ("*non potendosi infatti escludere*"). Correttamente il P.G. appellante sottolinea che in tema di elemento soggettivo del reato, l'accertamento del dolo va tenuto distinto da quello dell'imputabilità e deve avvenire con gli stessi criteri valevoli per il soggetto pienamente capace anche nei confronti del soggetto non imputabile (Cfr. Cass. Sez. VI n. 14795/20). Questo a maggior ragione per un reato che richiede il dolo generico. Deve quindi affermarsi la penale responsabilità dell'imputato, infliggendo una pena che si ritiene adeguata nella misura di anni tre di reclusione ed € 30.000,00 di multa ridotta di 1/3 ex art. 89 C.P. ed ulteriormente ridotta per il rito, con il beneficio della sospensione condizionale potendo egli usufruirne e reputando realistica una prognosi favorevole.



### **PQM**

Visto l'art. 605 Cod. Proc. Pen.

In parziale riforma della sentenza pronunciata in data 6 settembre 2017 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato nei confronti di -OMISSIS - , appellata dai difensori di LEE Chau e SHI Chen e dal P.M., esclusa la sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 80 comma 2 D.P.R. n. 309/90

### **RIDETERMINA**

La pena nei confronti dell'imputato -OMISSIS - in quella di anni due e mesi otto di reclusione ed € 26.500,00 di multa e nei confronti di -OMISSIS - in quella di anni due di reclusione ed € 20.000,00 di multa, revoca per entrambi gli imputati la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici.

### **DICHIARA**

-OMISSIS - colpevole del reato a lui ascritto e riconosciuta la sussistenza della circostanza attenuante prevista dall'art. 89 Cod. Pen. lo condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed € 13.250,00 di multa oltre al pagamento delle spese di giudizio, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

### **CONFERMA**

Nel resto la sentenza appellata e indica in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione.

Firenze lì 13 febbraio 2023

Il Consigliere relatore

Il Presidente